

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALIMENTI, A MEZZO DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI, PRESSO VARI UFFICI COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente appalto ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e di alimenti vari preconfezionati, a mezzo di distributori automatici da collocare all’interno degli uffici comunali.

Nel presente documento, con il termine “concessionario” si intende l’aggiudicatario del contratto di concessione, mentre con il termine di “concedente” si intende il Comune di Ginosa.

Il servizio è rivolto ai dipendenti, amministratori e collaboratori del concedente nonché agli utenti esterni che si trovano all’interno delle sedi comunali di seguito indicate.

I distributori da installare sono i seguenti:

- 1) Primo piano della casa comunale sita in Piazza Marconi a Ginosa: n. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati;
- 2) Secondo piano della casa comunale sita in Piazza Marconi a Ginosa: n. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati;
- 3) Sede degli uffici della Polizia Municipale siti a Ginosa in Piazza Marconi: n. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati;
- 4) Sede degli uffici della Polizia Municipale a Marina di Ginosa in via Baldari: n. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati;
- 5) Sede uffici comunali in Vico Solitario – piano terra: n. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati;
- 6) Sede uffici comunali siti a Marina di Ginosa in Piazza Indipendenza – piano terra: n. 1 distributore di bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati;

Considerato l’intero parco macchine da installare, gli incassi presunti sono stati indicati nella relazione illustrativa facente parte degli atti di gara. Tali incassi hanno valore indicativo e sono stati stabiliti sulla base delle comunicazioni inviate dall’attuale concessionario sugli incassi degli ultimi anni. Il concedente non è pertanto responsabile degli effettivi incassi del concessionario, il quale non potrà vantare pretese, penali, indennizzi, risarcimenti o quant’altro se dovessero verificarsi incassi inferiori a quelli stimati nella relazione illustrativa, assumendo interamente a proprio carico il rischio di impresa legato alla gestione della concessione.

Non sono previsti da parte del concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il rischio operativo assunto dal concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura e installazione di erogatori di acqua con allaccio alla rete idrica per ognuna delle sei sedi sopra riportate, entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

La concessione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Non sono previste opzioni di rinnovo.

Il concedente si riserva, in ogni caso, la facoltà di una proroga tecnica nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della nuova gara di durata massima di sei mesi, da comunicarsi al concessionario almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale. Il concessionario è obbligato ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato.

ART. 3 - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MACCHINE

La quantità e l'ubicazione dei distributori sono quelli indicati nell'art. 1 del presente capitolato.

Le caratteristiche tecniche sono quelle indicate nel documento che il concessionario dovrà presentare prima della stipula del contratto.

In ogni caso l'anno di fabbricazione dei distributori non dovrà essere antecedente al 2023.

Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire le macchine con altre che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere data sempre in anticipo comunicazione scritta al RUP che, valutata l'opportunità, autorizza o meno la sostituzione.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete.

Il concessionario dovrà consegnare gratuitamente agli utenti, a fronte di un deposito cauzionale non superiore a € 5,00, una "chiave elettronica" per l'utilizzo dei distributori.

Su ogni macchina dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo della stessa e la modalità per contattare telefonicamente il concessionario per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione.

I distributori di bevande calde devono avere la possibilità di regolazione dello zucchero.

Essi devono essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 centesimi a 2 euro).

Le macchine devono essere, conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia.

Tutti i prodotti e le attrezzature dovranno essere conformi ai CAM attualmente vigenti, in particolare quelli approvati con DM 9 aprile 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2025, entrato in vigore il 26.05.2025.

ART. 4 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui si renda necessario installare altri distributori, anche in altre sedi diverse dagli uffici comunali, sarà possibile estendere il contratto, previa offerta di un canone concessorio aggiuntivo da parte del concessionario.

In tal caso il concessionario dovrà provvedere all'installazione dei nuovi distributori entro trenta giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del concedente.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità del concessionario, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

In particolare l'attività di rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 32, 33, 34 del DPR 327 del 26/3/1980.

Sarà cura del concessionario provvedere in particolare:

- al rifornimento di materie prime e dei prodotti preconfezionati;
- alla installazione, allacciamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature installate;
- alla pulizia, sia interna che esterna, delle macchine tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- a fornire per ogni macchina adeguato cestino portarifiuti il quale andrà tenuto in ottimali condizioni igieniche.

Il concessionario deve altresì inviare al concedente, entro trenta giorni dal termine di ogni anno di durata del contratto, un riepilogo degli incassi distinti per ogni distributore installato. Il rilascio di quest'ultimo riepilogo rientra fra le condizioni necessarie per conseguire, da parte del concessionario, lo svincolo della cauzione definitiva.

In caso di guasti il concessionario deve provvedere alla riparazione, a proprie spese, entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione trasmessa dal RUP o da altro personale comunale competente per la sede interessata dal guasto.

Nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità richiedesse un periodo superiore alle 24 ore, il concessionario, su richiesta del concedente, deve provvedere a sostituire il distributore con un altro simile.

Il concessionario dovrà nominare, prima della stipula contrattuale, la persona designata quale referente unico del servizio nei confronti del concedente, fornendo l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico (cellulare); tale referente dovrà essere reperibile tutti i giorni lavorativi almeno dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità finanziaria previsto dalla vigente normativa.

ART. 6 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti erogati dovranno essere tutti di prima qualità e appartenere a marche primarie e ben note del settore alimentare ed essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza alimentare; consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione quali caffè, tè, latte, cappuccino, orzo e cioccolato, merendine dolci o salate preconfezionate a lunga conservazione e prodotti simili.

Prezzi massimi di vendita che devono essere esposti:

Bevande calde da colazione (caffè, tè, cioccolato ecc.) € 0,50

Acqua fredda € 0,40

Si precisa che l'acqua fredda andrà fornita nei distributori solo fino al momento dell'installazione degli erogatori di acqua previsti dall'art. 1.

Bibite fredde (aranciata, coca cola, ananas ecc) € 0,90

Merendine, patatine, tarallini, arachidi ecc. € 0,60

Frutta secca e barrette di cioccolata € 1,00

Altri prodotti a lunga conservazione € 0,90

Acqua calda e bicchieri € 0,05

L'approvvigionamento dovrà essere continuo e comunque avvenire entro 24 ore dalla richiesta inviata dal concedente telefonicamente o a mezzo PEC.

Il concedente si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione.

Le bevande fredde dovranno essere in contenitori in PET, alluminio, tetrapak o vetro.

I bicchierini e le palette dovranno essere di materiale biodegradabile e compostabile e non in plastica (ad esempio bicchierini in cartoncino laminato, in materiale mater-bi, in polpa di cellulosa e palette in legno o altri materiali sempre ecologici o biodegradabili).

Il concessionario assume l'obbligo di installare e mantenere degli erogatori di acqua microfiltrata di produzione non anteriore al 2023 conformi alla normativa vigente in materia collegati alla rete idrica in tutte le sei sedi oggetto della concessione per un canone di noleggio annuo a carico del concedente di € 300,00 per erogatore.

Gli erogatori di acqua microfiltrata dovranno essere dotati di valvola antiallagamento, sistema di raffreddamento, di predisposizione all'allacciamento alla rete idrica, vaschetta raccogli gocce, colonnina con altezza del piano di appoggio del contenitore (bicchiere/tazza/borraccia) tale da rendere comode e agevoli le operazioni di prelievo dell'acqua da parte dell'utente finale, avere il "water-block" di modo che l'erogazione avvenga solo fintanto che il pulsante rimane premuto dall'utente o attraverso autoregolazione preimpostata della quantità quali ad esempio bicchiere, bottiglia, tazza, borracce da 500cc, 750cc, 1.000cc.

Sono compresi nel canone di noleggio anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sostituzione periodica dei filtri, di sanificazione, di ricarica, di ripristino in caso di malfunzionamento e in genere ogni altra spesa necessaria alla corretta esecuzione contrattuale.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese annualmente ad effettuare delle analisi batteriologiche e chimico-fisiche certificate da laboratorio accreditato Accredia sulla qualità dell'acqua erogata che avrà cura di trasmettere al concedente.

Il concedente si riserva di far effettuare a sue spese, durante la durata della concessione, ulteriori controlli della qualità dell'acqua erogata, oltre a quelli semestrali a carico del concessionario, senza che quest'ultimo possa in alcun modo opporsi.

In caso di risultati difforni dai parametri di legge, il concessionario è tenuto a realizzare, a proprie spese ed entro due giorni successivi alla specifica comunicazione del RUP o del Direttore dell'esecuzione del contratto, la sanificazione completa degli impianti per i quali si sono riscontrate le difformità.

ART. 7 - PERSONALE IMPIEGATO – ADEMPIMENTI

Per lo svolgimento del servizio il concessionario dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche.

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il concessionario è tenuto all'applicazione integrale nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi provinciali integrativi, in tutte le loro parti normative ed economiche.

Il nominativo del personale impiegato nel servizio dovrà essere comunicato al concedente entro il decimo giorno successivo alla stipula del contratto.

Entro lo stesso termine il concessionario dovrà comunicare al concedente il nominativo del responsabile che dovrà rapportarsi con il concedente per la gestione della concessione, unitamente ad i suoi recapiti telefonici e di posta elettronica.

ART. 8 - TERMINI PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE.

Tutti gli articoli oggetto della presente gara devono essere consegnati ed installati, a cura del concessionario, entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto, utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti presso le sedi comunali interessate e collegandoli agli allacci/prese già esistenti.

Il concedente si riserva la facoltà di comunicare al concessionario l'esigenza di spostare le macchine in luoghi ritenuti più idonei, anche a seguito di una riorganizzazione o diversa allocazione degli uffici comunali presso altre sedi; il concessionario è impegnato ad adeguarsi e a sostenere tutte le spese relative alla realizzazione di eventuali piccoli interventi impiantistici che ritenesse opportuni per l'esecuzione del servizio, ivi compresi allacciamento elettrico e collegamento idrico, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché a trasferire i distributori in nuovi locali individuati dall'Ente a propria cura e spese.

Il concessionario comunicherà a mezzo PEC l'avvenuta installazione dei distributori indicando data, sede, numero e caratteristiche dei distributori.

Al termine del contratto, ivi incluso il periodo di eventuale proroga, il concessionario dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine concordato con il concedente. In mancanza il concedente potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823 comma 2 del Codice Civile.

ART. 9 - CONTROLLI

In corso di esecuzione della concessione, il concedente si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti,

i prodotti forniti dal concessionario, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

Il concessionario si obbliga ad accettare le relazioni delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale al gestore che le dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dal concedente.

Il concessionario dovrà adeguarsi alle normative in vigore e sopravvenute che possano interessare la concessione (ad esempio il materiale dei contenitori delle bevande).

Il concessionario è tenuto a fornire al concedente ogni documento o informazione che saranno ritenuti utili per verificare il corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali.

ART. 10 - CANONE, ONERI E PENALITÀ' A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese di trasporto, consegna ed installazione dei distributori.

Il canone annuo offerto in sede di gara pari ad € _____ dovrà essere pagato al concedente con le seguenti modalità:

il canone del primo anno entro trenta giorni dalla stipula del contratto;

il canone delle annualità successive entro trenta giorni successivi alla scadenza dell'anno contrattuale precedente.

Dal canone annuo offerto in sede di gara andrà detratto l'importo annuo di € 300,00 per ogni erogatore di acqua microfiltrata installato dovuto dal concedente a titolo di noleggio, per cui il concessionario verserà la differenza annua.

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali.

Il contratto verrà stipulato a mezzo di scrittura privata sottoscritta digitalmente dai rappresentanti delle due parti.

Il concessionario dovrà consegnare prima della stipula del contratto il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.L. 155/97.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del concessionario sono previste penali commisurate ai giorni di ritardo; in particolare le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolare in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille del valore della concessione per i casi di seguito indicati:

Per ogni giorno di ritardo nell'installazione dei distributori, fatta salva la facoltà di risoluzione prevista dall'art. 11

Per ogni giorno di ritardo nella riparazione dei distributori

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, fatta salva la facoltà di risoluzione prevista dall'art.11

Per carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio

Per ogni ora di ritardo nel rifornimento dei prodotti rispetto al tempo di intervento previsto dall'art. 7

Mancato rispetto della relazione CAM

Per qualsiasi altro disservizio o inadempienza segnalata e contestata al concessionario.

L'inadempienza contrattuale constatata va comunicata al concessionario a mezzo PEC, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a sette giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nel termine assegnato, verrà applicata la penale nella misura sopra riportata. Il concessionario dovrà provvedere a pagare la penale al concedente entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

In mancanza il concedente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva prestata, la quale dovrà essere successivamente reintegrata dal concessionario.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il concedente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C. C., a tutto rischio del concessionario, qualora dovessero verificarsi:

- a. gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio, ivi incluse gravi e ripetute violazioni di quanto previsto dalla relazione CAM presentata all'atto dell'offerta;
- b. mancata installazione, senza giustificato motivo, dei distributori nel termine massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto;
- c. il concessionario ritardi abitualmente nel riparare i guasti o nell'effettuare il rifornimento dei prodotti;
- d. nel caso in cui vengano applicati prezzi superiori a quelli previsti dal presente contratto in assenza di autorizzazione del concedente;
- e. mancato pagamento del canone annuo superiore a sessanta giorni;
- f. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- g. in caso di subconcessione del contratto.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto del concedente al risarcimento di eventuali danni.

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, il concessionario dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.

In caso di controversie è competente il Foro di Taranto con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ART. 12 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ' PER IL CONCEDENTE

Il concessionario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- ✓ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del concessionario stesso;
- ✓ a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del concedente;
- ✓ a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il concedente non è responsabile per eventuali danni che gli utenti possono causare, come è altresì esonerata da ogni responsabilità per furto, incendio, atti vandalici e qualsiasi altro danno recato da terzi ai distributori.

Resta inteso che il concessionario rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

E' obbligo del concessionario, prima della stipula del contratto, stipulare apposita polizza assicurativa R.C. comprensiva della copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale per sinistro di € 500.000,00 con un massimo di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del contratto.

Se la suddetta polizza era preesistente all'ottenuto affidamento della concessione di cui al presente atto, il concessionario potrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la stessa copre anche la concessione affidata con il presente atto, indicando l'oggetto della concessione, gli estremi della Determinazione di aggiudicazione, il riferimento al Comune di Ginosa ed il CIG della gara.

Art. 13 – RECESSO

Il concedente può recedere dal contratto nei casi previsti dall'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il concedente, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e in generale tutti i dati acquisiti nello svolgimento del rapporto contrattuale, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Art. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto nel contratto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.